

Relazione tecnico-normativa

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La presente proposta di legge interviene per apportare modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000).

Le modifiche proposte si rendono necessarie:

- per adeguare la legge istitutiva dell'ente Terre regionale toscane al trasferimento delle quote sociali della "Società agricola Suvignano srl", confiscate alla mafia nel 2007, effettuato dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni sequestrati e Confiscati alla Criminalità organizzativa;
- per assicurare la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali gestite da Ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione e per assicurare forme di collaborazione fra l'Ente Terre e l'Ente parco regionale della Maremma.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente)

La competenza legislativa interessata dalla proposta è la competenza residuale regionale

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La proposta è compatibile con il riparto delle competenze tra Stato e Regioni previsto in Costituzione.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La proposta di legge si limita a modificare la l.r. 80/2012 e non incide su altre leggi regionali vigenti.

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

La proposta è compatibile con i principi costituzionali e statutari suddetti e con la potestà regolamentare degli enti locali.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La proposta di legge è compatibile con l'ordinamento europeo.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)

La proposta di legge non necessita di essere notificata.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta rispetta i principi della suddetta legge e tiene particolare conto degli obiettivi di semplificazione.

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

Il testo della proposta è elaborato nel rispetto delle sopraindicate tecniche redazionali.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

La proposta di legge non contiene disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente.

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

E' necessario prevedere una disciplina transitoria per alcuni istituti.